

- 15 -

ARTICOLO 50

RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella
parta abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni
essi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente in-
odire.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a
alunqu'altra zona del territorio comunale, quando ciò sia neces-
sario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel
pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o al-
te difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E', comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni
on filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costitui-
e pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 51

ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cau-
ela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salva
speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tra le ore
10 e le ore 8 del 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 21 e le ore
30 dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie, mestieri che
diano comunque causa di rumori o di disturbo, ~~ecc.~~...

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il
disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di
ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordi-
ni del Sindaco, perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi
provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare il orario del-
l'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi e ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

ARTICOLO 52

IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dalla forza dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 10 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione;

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verificchino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;

b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;

c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto;

Gli impianti non devono a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazione o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole e fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezioni tali da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate ~~per evitare il rumore~~ e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ARTICOLO 53

FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE

Negli appartamenti di ~~vase~~ destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle ore notturne, non potranno funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 21 del 1° aprile al 30 settembre e prima delle ore 8 e dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 31 marzo, *usando delle ore*

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al terzo comma dell'art.53.

E' vietato ai condicenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori fastidiosi.

ARTICOLO 54

REMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio o televisivi. Il Sindaco su denuncia degli interessati, previa deffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.

ARTICOLO 55

USO DI STRUMENTI SONORI

In genere sono vietati gli usi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali il uso delle sirene è consentito.

per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino rumori e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed al lavoro dei cittadini.

ARTICOLO 56

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, barili, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, berghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ARTICOLO 57

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo del giornale di vendita.

Gli esercizi, i mestieri di cantante, suonatore, ambulante, salcinbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.

ARTICOLO 58

DIVIETO DI SCHIAMAZZI, DI GRIDA E CANTI NELLE VIE E PIAZZE

Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte.

ARTICOLO 59

DETTENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI CHE DISTURBINO LA QUIETE PUBBLICA.

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopradetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffonderanno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente essere soppresso.

ARTICOLO 60

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

ARTICOLO 61

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati, oltreché dall'Autorità di pubblica sicurezza, anche dal Sindaco il quale può concedere la loro apertura solo quando non producano disturbo, al vicinato, subordinandola a determinate condi-

ARTICOLO 62

USO DI APPARECCHI RADIO, GRAMMOFONI, JUKE-BOX, TELEVISORI NEI LOCALI DI VENDITA E NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni, juke-
box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare per pub-
blicità nelle seguenti ore:

a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13.

b) nel pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.

Il suono degli apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa
tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

L'uso degli stessi apparecchi nei bars e negli altri locali di
pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali
suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto
bassa.

ARTICOLO 63

QUESTUE E CAROVANE DI NOMADI

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione dell'Autorità
P.S., si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul
pubblico.

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro carri o ba-
nconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere
strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consen-
te solo alla periferia della città e negli spazi che saranno sta-
titi dall'Autorità comunale.

C A P O VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ARTICOLO 64

SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni porate dal R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato dal R.D. 20 luglio 1934, n.1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940, n.635 e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

E' fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ARTICOLO 65

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI

DI VENDITA DI COMBUSTIBILI.

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al presente articolo devono essere in piano sovrano, con ingresso del

Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alla finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

ARTICOLO 66

DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI.

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale di imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire ~~depositi di combustibili~~ il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibile o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

Qualora venga conosciuto che la sopra menzionata materia combustibile è stata depositata nei corridoi, ballatoi e gabbie di scale,

porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

ARTICOLO 67

ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualunque altra materia di facile accensione, se non adottando le clausole che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

ARTICOLO 68

AUTORIMESSE

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 21 luglio 1934.

Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

ARTICOLO 69

FUCINE E FORNI

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

Non si possono attivare forni o fucine, senza licenza del Sindaco il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione, stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

ARTICOLO 70

BOCCHHE D'INCENDIO

I locali di cui agli artt. 65, 67 e 68 dovranno essere provveduti di impianti antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

ARTICOLO 71

USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ARTICOLO 72

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S., deve venire sempre richiesto all'autorizzazione, da parte del Sindaco, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

E' pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

ARTICOLO 73

MINE

Salvo quanto si dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 5 maggio 1940, N. 635, è proibito praticare mine in abitazioni, senza aver preventivamente fatta richiesta al Sindaco ed averne l'autorizzazione.

ARTICOLO 74

SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI INE CASO DI INCENDIO

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono esserre soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere lo uso dei loro pozzi o fontane.

ARTICOLO 75

ANIMALI PERICOLOSI

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di muso a paniere e di un collare portante la speciale piastrella consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

guinzaglia. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i dani, i mastini, i lupi, ecc. che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario comunale.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell'ammenda.

Anche i cani, che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità comunale.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc. anche se domesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

ARTICOLO 76

STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

ARTICOLO 77

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se le estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, essere autorizzato dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 78

TRASPORTO DI ACQUE GASSATE E DI SELTZ

I veicoli per il trasporto di sifoni ~~con~~ acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.

ARTICOLO 79

PROTEZIONE DA SCHEGGE

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti, metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

ARTICOLO 80

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA DEGLI EDIFICI.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili ~~devono~~ essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre ed altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acque o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

ARTICOLO 81

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglia o ~~telai~~ sui portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta al pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, ~~immediatamente~~ ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

È fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili ~~di~~ sul suolo pubblico.

ARTICOLO 82

SEGNALAZIONI E RIPARI DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

ARTICOLO 83

MATERIALI DI DEMOLIZIONE

E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilisca, di volta in volta, le cautele necessarie.

ARTICOLO 84

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ARTICOLO 85

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e sostanze pericolose.

ARTICOLO 86

IMPALCATURE PER FESTE, FIERE E COMPETIZIONI SPORTIVE

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.

ARTICOLO 87

ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

ARTICOLO 88

AUTOBUS URBANI

NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO

Al passeggeri degli autobus urbani è vietato:

- 1) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 2) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 3) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 4) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 5) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 6) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi;
- 7) sputare all'interno delle vetture;
- 8) portare fucili carichi, oggetti pericolosi, giudici o che possa no imbrattare o comunque turbare molestare od ingombrare;
- 9) portare, in modo indecente, vestire o accessori di marcia che possano

- 10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 11) poratre cani;
- 12) distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di luscro, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso della Autorità comunale, chiedere l'elemosina;

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disinpegno delle particolari in combenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

C A P O VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ARTICOLO 89

ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita al pubblico, sia all'ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore e particolarmente le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento sulla disciplina del commercio; le norme legislative e regolamentari di carattere igienico-sanitario riguardanti gli alimenti e le bevande; quelle relative alla pubblicità dei prezzi e quelle di pubblica sicurezza riguardanti la vendita di bevande.

Chi intenda esercitare un'attività commerciale, deve possedere i requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della citata legge 11 giugno 1971, n. 426; deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio, prescritto dalla legge stessa, e deve avere ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.

Nessun commerciante potrà espendere il proprio commercio a generi non previsti nella suddetta autorizzazione amministrativa.

Il titolare dell'attività commerciale deve essere iscritto nel registro del commercio all'ingrosso ed al minuto.

ARTICOLO 90

PESATURA DELLE MERCI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso ne dovrà essere impiegato un solo foglio, di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

ARTICOLO 91

VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE AL PUBBLICO

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

ARTICOLO 92

VENDITA DEL PANE

Per la vendita del pane devono essere osservate le norme contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, e 27 della legge 4 luglio 1967, n.580.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi od in forme, non esime il venditore, se l'acquirente lo richiada, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio di vendita.

ARTICOLO 93

MERCE VENDUTA IN PACCHI CHIUSI

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

ARTICOLO 94

TABELLA INDICANTE LA QUALITÀ E IL

PREZZO DEI GENERI VENDUTI.

Il Sindaco ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi di qualsiasi genere, oltre che in conformità alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano

che tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

ARTICOLO 95

VENDITA DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE

Per la vendita di carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964, n. 771¹⁷¹, e *le norme dello C.s.p. -*

Ai sensi dell'art. 5¹⁷¹ di detta legge^{4-4-1964/1711}, gli esercizi di vendita al pubblico, sia delle carni fresche sia di quelle congelate, debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie di animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

ARTICOLO 96

TABELLA PER LA VENDITA DEI COMBUSTIBILI

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ARTICOLO 97

SUDDIVISIONE DEI COMBUSTIBILI NEI LOCALI DI VENDITA.

Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.

ARTICOLO 98

VENDITA AL MINUTO DEI COMBUSTIBILI

La vendita al minuto si estende fino a Kg. 50 per i combustibili vegetali e a quintali 10 per quelli minerali.

ARTICOLO 99

MISURAZIONE DELLA BRACE

La misurazione della brace nella vendita al minuto deve essere fatta esclusivamente con bilancia normale per ogni tipo di combustibili.

ARTICOLO 100

CONSEGNA A DOMICILIO DEI COMBUSTIBILI

Per la consegna a domicilio di qualunque specie di combustibili, è fatto obbligo ai commercianti di accompagnare ogni singola partita con una distinta in doppia copia, contenente la precisa indicazione della qualità e del peso netto delle merci. Una delle due copie di ogni distinta deve rimanere all'acquirente; l'altra firmata da chi prende in consegna la merce, rimarrà al commerciante.

ARTICOLO 101

REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall'Autorità sanitaria comunale.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.

ARTICOLO 102

LOCALITÀ PER L'IMPIANTO DI ESERCIZI COMMERCIALI

Il Sindaco, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, N.426, potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO 103

USO DI CONTRASSEGNI DEL COMUNE

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta del Comune.